
EMERGENZE STORICO ARCHITETTONICHE
- SIMBOLO "S.A." -
(ART.6 - Norme Tecniche di Attuazione - All. 2 al P.R.G.)

Sono le strutture rurali, masserie, ville, viabilità, recinzioni con murature a vista, considerate di interesse storico-architettonico da salvaguardare.

Per dette emergenze sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 20 della L.R. 27.12.1978 n.71.

Sono altresì consentiti gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati degli edifici esistenti e regolarmente realizzati alla data di approvazione della L.R. 16.4.2003 n. 4, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 18 della stessa L.R. 16.4.2003 n. 4.

Le aree libere dalle costruzioni devono essere sistemate a giardino secondo le indicazioni riportate all'art. 5, nono comma.

E' definita di "interesse storico ambientale" la viabilità di particolare significato paesaggistico, caratterizzata da elementi appartenenti alla cultura locale.

Detta viabilità di carattere rurale o locale in quanto appartenente alla fisicità del luogo, nonché alla "memoria collettiva", deve essere tutelata con il mantenimento della geometria del tracciato, dei muri di confine - in conci irregolari a secco - e della pavimentazione a fondo naturale, con elementi lapidei o con terre cementate specie se trattasi di antichi selciati con o senza guide.

Le attività e destinazioni d'uso ammesse sono:

- residenza;
- attività commerciali rientranti nella tipologia degli "esercizi di vicinato" (superficie di vendita non superiore a 150 m²);
- studi ed uffici professionali;
- attività artigianali di servizio alla residenza, purché non rumorose o nocive e non contrastino con l'utilizzazione residenziale della zona;
- attività religiose, culturali, turistico-ricettive, scolastiche, sanitarie, assistenziali, ricreative, sportive, a carattere pubblico e privato.

Le attività e destinazioni d'uso vietate sono:

- attività zootecniche e macelli;
- attività commerciali rientranti nella tipologia delle "medie strutture di vendita" (superficie di vendita compresa tra 151 e 1000 m²), delle "grandi strutture di vendita" (superficie di vendita superiore a 1000 m²) o di "centro commerciale" così come definito all'art. 4 del D.P.R.S. 11.7.2000;
- attività industriali;
- attività artigianali rumorose o nocive o incompatibili con la residenza;
- impianti di distribuzione carburanti.